

LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 2009, n. 7

Istituzione del consiglio provinciale dei giovani

(b.u. 9 giugno 2009, n. 24)

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento promuove e rafforza la cittadinanza attiva dei giovani quale elemento fondamentale della società democratica, favorendo in particolare la conoscenza delle istituzioni del Trentino e del loro ruolo nello sviluppo della vita pubblica e sociale.

2. La Provincia sostiene l'attivazione di forme innovative di partecipazione e di rappresentanza dei giovani alla vita istituzionale del Trentino, anche presso gli enti locali, garantendo il coordinamento con le finalità e gli organismi istituiti dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e dalla legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 concernente "Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)".

Art. 2 *Istituzione del consiglio provinciale dei giovani*

1. Per la realizzazione delle finalità indicate nell'articolo 1 è istituito il consiglio provinciale dei giovani del Trentino, organismo di consultazione e rappresentanza dei giovani, luogo di confronto e di dibattito sulle tematiche di interesse dei giovani. L'organizzazione del consiglio provinciale dei giovani rispecchia per quanto possibile la disciplina prevista per il Consiglio provinciale di Trento.

2. Nell'ambito del consiglio provinciale dei giovani possono essere costituite delle commissioni per l'approfondimento di specifiche tematiche in particolare con riferimento alle seguenti materie:

- a) istruzione e diritto allo studio, politiche provinciali per i giovani, pari opportunità;
- b) educazione civica e relazioni con la famiglia e con le istituzioni;
- c) formazione e lavoro, tutela dell'ambiente e della salute;
- d) sport, cultura e attività per il tempo libero.

3. Il consiglio provinciale dei giovani, inoltre, svolge le seguenti funzioni:

- a) formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione provinciale riguardanti sia tematiche di interesse dei giovani sia tematiche di interesse generale;
- b) esprime le proprie osservazioni in relazione al rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche giovanili;
- c) promuove iniziative e manifestazioni di particolare interesse attinenti alle finalità di questa legge;
- d) esprime il parere previsto dall'articolo 3 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007);
- e) formula proposte per la gestione delle attività svolte dallo sportello giovani previsto dall'articolo 7 bis della legge provinciale sui giovani 2007;
- f) designa i propri rappresentanti nella cabina di regia nominata ai sensi dell'articolo 15 quater della legge provinciale sui giovani 2007.

4. Il consiglio provinciale dei giovani può proporre alla Provincia di promuovere gemellaggi con analoghi organismi di rappresentanza dei giovani internazionali, nazionali e

regionali, nonché di stipulare con essi accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi, in particolare nell'ambito delle iniziative sulla cittadinanza e la partecipazione dei giovani nell'Unione europea, nel rispetto della normativa sull'attività internazionale. Alle attività e alle iniziative del consiglio provinciale dei giovani sono assicurate adeguate forme di pubblicità, anche attraverso i siti istituzionali internet della Provincia e del Consiglio provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 68 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19 e dall'art. 33 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi l'art. 37, comma 4 della stessa l.p. n. 6 del 2018).

Art. 3

Composizione del consiglio provinciale dei giovani

1. Il consiglio provinciale dei giovani è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. Esso è composto da:

- a) il presidente della consulta provinciale degli studenti istituita dall'articolo 40 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), sostituito in caso di assenza o impedimento dal vicepresidente della consulta;
- b) quattro membri eletti tra i componenti della consulta provinciale degli studenti sostituiti in caso di assenza o impedimento dagli studenti collocati utilmente nella graduatoria di elezione;
- c) sei membri provenienti dal mondo associazionistico giovanile trentino e dal mondo universitario, di età compresa tra i diciotto ed i trentacinque anni, individuati dalla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili a seguito di consultazioni e sulla base del principio di rotazione; in presenza di un numero maggiore di candidature si procede per sorteggio; rimane comunque ferma la necessità di assicurare la rappresentanza dei diversi settori; non possono essere nominate persone che rivestono cariche elettive in organi della Provincia e degli enti locali.

2. Se i componenti previsti dal comma 1, lettere a) e b), non hanno più titolo a fare parte della consulta provinciale degli studenti subentrano, per il periodo rimanente di durata del consiglio provinciale dei giovani, i candidati collocati utilmente nella graduatoria di elezione. In caso di ulteriori necessità la consulta effettua elezioni suppletive.

3. Il consiglio provinciale dei giovani disciplina il suo funzionamento con un regolamento interno. Il supporto al consiglio provinciale dei giovani è garantito dalla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili.

4. Il consiglio provinciale dei giovani elegge al suo interno un presidente. Nella prima seduta successiva alle elezioni la carica di presidente del consiglio provinciale dei giovani è provvisoriamente assegnata al componente più anziano tra i componenti indicati nel comma 1.

5. Ai componenti del consiglio provinciale dei giovani spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali. La Provincia può finanziare, nei limiti delle risorse assegnate, le attività del consiglio provinciale dei giovani a valere sul fondo per la qualità del sistema educativo provinciale previsto dall'articolo 112 della legge provinciale sulla scuola 2006.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 1 della l.p. 22 luglio 2013, n. 15, e così sostituito dall'art. 34 della l.p. 28 maggio 2018, n. 6 (per una disposizione transitoria connessa alla sostituzione vedi l'art. 37, comma 4 della stessa l.p. n. 6 del 2018).

Art. 4

Rapporti con il Consiglio provinciale

1. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani e il Presidente del Consiglio provinciale promuovono d'intesa, ogni anno, la convocazione di una seduta congiunta del consiglio provinciale dei giovani e del Consiglio provinciale. In quest'occasione il presidente del consiglio provinciale dei giovani presenta una relazione sull'attività e sulle iniziative del consiglio. La relazione evidenzia le ricadute dell'attività del consiglio, anche in termini di proposte, di pareri, di rapporti con organismi analoghi, valutandone gli effetti e i costi. A seguito della relazione il presidente del consiglio provinciale dei giovani può proporre di modificare questa legge, anche per prevedere l'elezione diretta del consiglio provinciale dei giovani, contestualmente all'elezione della consulta provinciale degli studenti.

2. All'atto dell'assegnazione di un disegno di legge riguardante tematiche di interesse dei giovani, il Presidente del Consiglio provinciale può richiedere al consiglio provinciale dei giovani un parere da rendere in tempo utile alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

3. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani trasmette le decisioni assunte dal consiglio provinciale dei giovani e dalle sue commissioni su argomenti di particolare rilevanza al Presidente del Consiglio provinciale che ne dà comunicazione ai consiglieri provinciali.

NOTE AL TESTO

Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 27 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.

Art. 5 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 27 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5.

Art. 6 *omissis*

NOTE AL TESTO

Articolo modificativo dell'articolo 40 della l.p. 7 agosto 2006, n. 5; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultimo articolo.